

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale (2856)**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1500/9 (testo 2)

TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, ZUFFADA,
GRANAIOLA, Maurizio ROMANI, MUSSINI

Accantonato

All'emendamento 1.1500, al comma 1, sostituire le parole: «obbligatorie e gratuite», con le seguenti: «obbligatorie, gratuite e disponibili in formulazione monocomponente.».

1.1500/27 (testo 2)

TAVERNA, GAETTI, DIRINDIN, Maurizio ROMANI

Accantonato

All'emendamento 1.1500, al comma 1-bis, sostituire le parole: «obbligatorie e gratuite», con le seguenti: «obbligatorie, gratuite e disponibili in formulazione monocomponente.».

ORDINE DEL GIORNO

G1.1500/37 (già emend. 1.1500/37)

LEPRI, FASIOLO, FAVERO, FILIPPI, TOCCI

Accantonato

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 1 del provvedimento, così come modificato dal lavoro svolto dalla Commissione sanità del Senato, prevede la somministrazione di quattordici vaccinazioni così suddivise: sei vaccinazioni obbligatorie, che sono le quattro «storiche» (antipoliomelittica, antitetanica, antidifterite e antiepatite B) più antipertosse e *antahaemophilus influenzae* tipo B, altri quattro vaccini (antimorbillo, antirosolia, antivaricella e antiparotite) per i quali è previsto l'obbligo condizionato a una rivalutazione a cadenza triennale sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte e altri quattro vaccini raccomandati (antimeningococcica B, antimeningococcica C, antipneumococcica, antirotavirus);

uno delle criticità sollevate in questi giorni di dibattito concitato, anche nell'opinione pubblica, riguarda la cadenza prevista nella somministrazione dei vaccini, ritenuta troppo serrata;

si ritiene opportuno prevedere la possibilità che i vaccini siano somministrati con una diversa cadenza, su richiesta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, nei casi in cui ciò si renda necessario per motivi di salute;

la scelta dell'obbligatorietà deve potersi conciliare con le scelte responsabili dei cittadini e con la salute di coloro che devono essere vaccinati, bene primario ed ispiratore del presente provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare da parte dei servizi vaccinali l'opportunità di prevedere che, in casi motivati dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, restando valide le condizioni previste per l'accesso ai servizi per l'infanzia e con l'esclusione dei gruppi di popolazione a maggior rischio d'infezione singolarmente valutati, possa essere concessa una diversa cadenza, definita d'intesa con il Servizio vaccinale della ASL, sulla base di protocolli nazionali, nelle somministrazioni previste dal calendario vaccinale nazionale, purché il programma di vaccinazioni obbligatorie sia completato entro i trentasei mesi di vita e garantisca l'efficacia dei richiami.

EMENDAMENTI

1.0.1 (testo 4)/1

DIRINDIN

All'emendamento 1.0.1 (testo 4), al comma 1 dopo le parole: «finanza pubblica» inserire le seguenti: «e per i cittadini.».

1.0.1 (testo 4)/2

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI

All'emendamento 1.0.1 (testo 4), apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «la somministrazione» inserire le seguenti: «a titolo gratuito»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «alla certificazione» inserire le seguenti: «gratuita.».*

1.0.1 (testo 4)/3

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI

All'emendamento 1.0.1 (testo 4), al comma 1, dopo le parole: «la somministrazione» inserire le seguenti: «a titolo gratuito.».

1.0.1 (testo 4)/4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 1.0.1, (testo 4), al comma 1 sostituire le parole: «le farmacie aperte al pubblico» con le seguenti: «i consultori.».

1.0.1 (testo 4)/5

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI

All'emendamento 1.0.1 (testo 4), al comma 2, dopo le parole: «alla certificazione» inserire la seguente: «gratuita».

1.0.1 (testo 4)/6

DIRINDIN, BATTISTA

All'emendamento 1.0.1 (testo 4), al comma 2 dopo la parola: «certificazione» inserire la seguente: «gratuita».

1.0.1 (testo 4)

LA RELATRICE

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono autorizzare la somministrazione, da parte dei medici che hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di infermieri o assistenti sanitari, dei vaccini di cui all'articolo 1 presso le farmacie aperte al pubblico, in spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con accordo tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per l'attuazione di cui al comma 1, anche in ordine ai profili relativi alla certificazione dell'avvenuta vaccinazione.».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 2.

G2.301 (testo 2)

FATTORI

Il Senato,

premessso che:

tra gli interventi più efficaci sul fenomeno dell'esitazione vaccinale ci sono quelli che hanno come scopo l'aumento della conoscenza e della consapevolezza sul tema dei vaccini e delle vaccinazioni nella popolazione generale come anche Sancito nel bollettino del Gruppo Strategico di Consulenza Scientifica sulle immunizzazioni, SAGE, della Organizzazione Mondiale della Sanità del 1° ottobre 2014;

è necessario fornire ai cittadini, in special modo ai genitori ed agli operatori scolastici le nozioni scientifiche di base per comprendere i meccanismi di funzionamento del sistema immunitario dei vaccini e della immunità di gregge; le informazioni più importanti sulla loro efficacia, sicurezza ed importanza come metodo di promozione della salute individuale e pubblica, e sul processo attraverso il quale i vaccini vengono sviluppati, prodotti, testati;

è necessario comprendere le motivazioni dell'esitazione vaccinale e «ritagliare su misura» le strategie di intervento per risolverle utilizzando modelli comunicativi ed informativi moderni e diretti;

considerato che:

è fondamentale formare i genitori e gli insegnanti per aiutarli nel raggiungimento di una scelta consapevole;

la disinformazione, soprattutto sui *social network*, può essere contrastata solo condividendo informazioni scientificamente corrette nella popolazione;

è noto che ridurre il tempo fra l'offerta della vaccinazione e la sua esecuzione aumenta l'adesione e consente maggiore rispetto dei tempi fra le somministrazioni di vaccinazioni che prevedono più dosi;

impegna il Governo a:

1) istituire corsi formativi per i genitori durante i corsi parto e prima di effettuare le prime vaccinazioni ai propri figli prevedendo che in

caso di rifiuto della vaccinazione la partecipazione al corso diventi obbligatoria e alternativa alla sanzione;

2) istituire corsi di aggiornamento sulla prevenzione vaccinale per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;

3) ampliare o integrare i programmi scolastici istituendo percorsi formativi di prevenzione sanitaria rivolti agli alunni riguardanti la corretta alimentazione e la somministrazione delle vaccinazioni, prevedendo l'affiancamento, in classe, di figure di riferimento come medici operatori sanitari;

4) promuovere la cultura delle vaccinazioni nelle scuole in modo da estendere l'offerta vaccinale a spazi nuovi, maggiormente frequentati e più facilmente accessibili ai genitori per evitare la dispersione di potenziali persone interessate alla vaccinazione così come avviene in regioni come la Puglia e Liguria;

5) prevedere giornate a livello nazionale e locale di promozione e informazione sulle vaccinazioni.

EMENDAMENTI

Art. 5.

5.20/1

DIRINDIN

All'emendamento 5.20, al capoverso «1-bis» sopprimere le seguenti parole: «In via sperimentale e».

5.20/2

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 5.20, al comma «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «In via sperimentale»;*
 - b) *sostituire le parole: «relativi all'anno scolastico 2017/2018» con le seguenti: «introdotti dalla presente legge».*
-

5.20/3

DIRINDIN

All'emendamento 5.20, al capoverso «1-bis» apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «anno scolastico 2017/2018» aggiungere le seguenti: «le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere che»;*
 - b) *sostituire le parole: «può avvenire» con la seguente: «avvenga».*
-

5.20/4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 5.20, dopo le parole: «la prenotazione» inserire la seguente: «gratuita».

5.20/5

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

All'emendamento 5.20, al comma «1-bis» dopo le parole: «farmacie convenzionate aperte al pubblico» aggiungere le seguenti: «, le parafarmacie e le farmacie rurali».

5.20/6

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

All'emendamento 5.20, al comma «1-bis» dopo le parole: «farmacie convenzionate aperte al pubblico» aggiungere le seguenti: «e le parafarmacie».

5.20/7

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, SIMEONI, BIGNAMI

All'emendamento 5.20, al comma «1-bis» dopo le parole: «farmacie convenzionate aperte al pubblico» aggiungere le seguenti: «e le farmacie rurali».

5.20

LA RELATRICE

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In via sperimentale e al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali relativi all'anno scolastico 2017/2018 la prenotazione delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e al decreto attuativo

del Ministero della salute 8 luglio 2011, nonché nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69».

Art. 7.

7.3 (testo 2)

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 408 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, dopo le parole: "al rimborso alle regioni" aggiungere le seguenti: "per la realizzazione dei programmi vaccinali e"».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

(al testo del decreto-legge)

Coord.1

LA COMMISSIONE

All'articolo 1, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di vaccini».

All'articolo 2, sostituire il comma 1, come modificato dagli emendamenti 2.3 (testo 2) e 2.7 (testo 2), con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, promuove iniziative di comunicazione e di informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, da svolgersi anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria».

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «I dirigenti scolastici» con le seguenti: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, i dirigenti scolastici».
